

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 dicembre 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 288.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 novembre 2002.

Adempimenti relativi alle opere pubbliche commissariate,
inserite negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio, n. 135.
Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 19 dicembre 2002.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio
ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno,
ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive
modificazioni Pag. 9

DECRETO 20 dicembre 2002.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gen-
naio - marzo 2003) Pag. 12

Ministero dell'economia
e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 19 dicembre 2002.

Conferma dell'esclusione della società «BIS - Bingo interna-
tional service s.r.l.» dalla graduatoria delle concessioni per la
gestione delle sale destinate al gioco del bingo per la provincia
di Udine, di cui al decreto 11 luglio 2001 Pag. 15

DECRETO 19 dicembre 2002.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle
sigarette a decorrere dal 1° gennaio 2003 Pag. 16

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 20 dicembre 2002.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) Pag. 24

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca

DECRETO 20 dicembre 2002.

Elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni delle
risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ... Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Massa Carrara Pag. 27

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto Pag. 27

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del registro di Taranto Pag. 28

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio IVA di Taranto Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27 dicembre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 29

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 4 dicembre 2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, recante: «Bando di gara relativo alla "Realizzazione e consegna in leasing chiavi in mano del completamento fase I del nuovo arcispedale S. Anna di Ferrara. Importo complessivo presunto € 69.721.681 IVA compresa". (Deliberazione n. 337)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2002) ... Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 240/L

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

02G0326

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 241/L

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 290.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.

02G0322

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242/L

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2002, n. 291.

Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

02G0323

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 243

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 dicembre 2002.

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003.

02A14790

DECRETO 20 dicembre 2002.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio - marzo 2003).

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 18 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2002 - 30 settembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2002 - 30 settembre 2002 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1° luglio 2002 - 30 settembre 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si atten- gono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2002 - 31 dicembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il capo della Direzione V: MARESCA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO PERIODO DI RIFERIMENTO
 DELLA RILEVAZIONE: 1° luglio - 30 settembre 2002 APPLICAZIONE DAL 1° gennaio FINO AL 31 marzo 2003

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000	12,34
	oltre 5.000	9,73
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000	7,69
	oltre 5.000	6,72
Factoring (3)	fino a 50.000	7,74
	oltre 50.000	6,37
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)	—	10,54
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 5.000	20,36
	oltre 5.000	15,19
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000	20,31
	oltre 5.000	12,67
Leasing (7)	fino a 5.000	15,01
	oltre 5.000 fino a 25.000	10,18
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,90
	oltre 50.000	6,68
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 1.500	19,97
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,19
	oltre 5.000	11,56
Mutui (9)	—	5,37

AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,59 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni.

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali adesso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale», il «credito revolving» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

02A14619

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 19 dicembre 2002.

Conferma dell'esclusione della società «BIS - Bingo international service s.r.l.» dalla graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo per la provincia di Udine, di cui al decreto 11 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente norme per l'istituzione del gioco del bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, con il quale è stato approvato il regolamento di gioco;

Visto il decreto ministeriale 1° novembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;

Viste le «Modalità per la partecipazione al pubblico incanto per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo» (prot. UDG/1105 in data 29 novembre 2000);

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, e successive modificazioni:

Considerato che, con sentenza n. 7304/02 del 15 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 23 agosto 2002, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla società «BIS - Bingo international service s.r.l.» (plico n. 198 - provincia di Udine), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente (cioè nella sola parte che riguarda la provincia di Udine);

Atteso che la menzionata Commissione aggiudicatrice, riconvocata anche al fine di verificare, tra l'altro, l'effettiva sussistenza dei motivi di esclusione dalla gara dell'offerta presentata dalla società in questione, ha confermato, in data 22 maggio 2002 e quindi successivamente all'emanazione della predetta sentenza n. 7304/02, le determinazioni adottate in sede di aggiudicazione, in quanto la sala da gioco è dotata di 444 postazioni di gioco, di cui 76 al primo livello e 168 al secondo livello, per una superficie di mq. 656, non di mq. 680 come dichiarato dal concorrente, e pertanto non risulta rispettato il requisito minimo essenziale di mq. 1,5 per postazione previsto dal bando e dalle richiamate disposizioni in materia;

Atteso che l'Amministrazione, in esecuzione della predetta sentenza n. 7304/02, alla luce delle risultanze del riesame dell'offerta della società in questione effettuato dalla Commissione aggiudicatrice e della motivazione della sentenza stessa, ritiene di dover confermare l'inammissibilità dell'offerta stessa per carenza dei requisiti minimi previsti dal bando di gara:

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, si conferma l'esclusione della domanda della società «BIS - Bingo international service s.r.l.» dalla gara per l'assegnazione delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo e, per l'effetto, si conferma, altresì, il decreto direttoriale 11 luglio 2001 nella parte di interesse della ricorrente, vale a dire per la provincia di Udine.